

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175.

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

(25G00185) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 30 settembre 2025.

Modifica del decreto 10 aprile 2025, recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023 - Ulteriore differimento del termine per la presentazione delle domande di aiuto per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali.

(25A06051) Pag. 7

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «SynTech Research Italy S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (25A06225).....

Pag. 9

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «ProAgri S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (25A06226).....

Pag. 11

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia prodotti fitosanitari. (25A06227).....

Pag. 12



DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «C.O.R.A.G.R.O.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A06228) Pag. 14

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 8 ottobre 2025.

Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2025-2029. (25A06259) Pag. 15

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 10 novembre 2025.

Scioglimento della «Etruria Nova 75 - Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A06198) Pag. 19

DECRETO 10 novembre 2025.

Scioglimento della «Pilella società cooperativa agricola», in Altamura e nomina del commissario liquidatore. (25A06199) Pag. 20

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 4 novembre 2025.

Istituzione del titolo «Capitale italiana del mare». (25A06345) Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2025.

Disposizioni in materia di procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea. (25A06231) Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Zentiva». (25A06175) Pag. 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Kabi». (25A06176) Pag. 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamol Pensia». (25A06177) Pag. 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril Zentiva». (25A06178) Pag. 31

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A06229) Pag. 32

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali (25A06282) Pag. 33

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Iscrizione di un prodotto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società NTX S.r.l. (25A06230) Pag. 33

Ministero dell'interno

Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2024 (25A06255) Pag. 33



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175.

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0

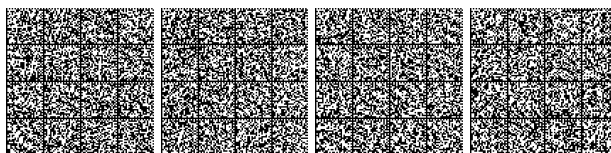
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del



credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis del presente decreto»;

2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;

g) all'articolo 11, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

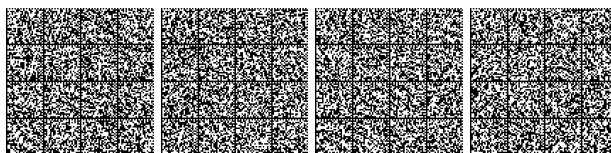
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). —
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;



d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.



4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-*quinquies*;

c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;

d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-*quinquies* del presente decreto;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;

f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;

h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

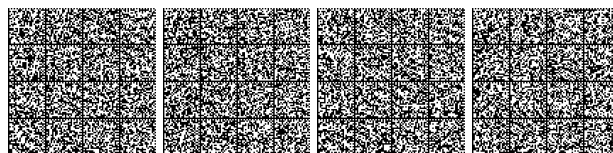
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province auto-

nome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-*bis*.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-*ter* (Aree idonee a mare). — 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree indivi-



duate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerate idonee:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). — 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). — 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.»;

i) all'articolo 12:

1) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 1»;

2) comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-ter»;

3) comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;

l) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«**Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione).** — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a essi connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;

p) dopo l'allegato C è inserito il seguente:

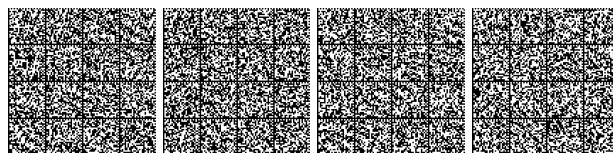


«(Articolo 11-bis)

ALLEGATO C-BIS

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d' Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001



1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geo-

termoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»;

q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «23».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 2025.

Modifica del decreto 10 aprile 2025, recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023 - Ulteriore differimento del termine per la presentazione delle domande di aiuto per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC

2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929, recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi *ex-post* dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022», registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 al n. 1078;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);



Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, come revisionato e integrato, da ultimo, con decreto direttoriale 30 gennaio 2025, n. 43160 registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2025 al n. 198;

Visto il decreto 11 aprile 2025, n. 166847, recante «Modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. Decreto legislativo n. 102/2004», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2025;

Visto il decreto 27 giugno 2025, n. 291913, di modifica dell'art. 8 del decreto 11 aprile 2025, n. 166847 per il differimento termini per la presentazione dei PAI, l'informatizzazione delle polizze e la presentazione delle domande di aiuto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2025;

Visto il decreto 31 luglio 2025, n. 357141, recante l'ulteriore differimento del termine per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle polizze di cui al decreto 11 aprile 2025, n. 166847, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2025;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

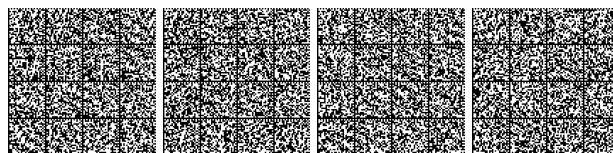
Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Vista la nota n. 74623 del 29 settembre 2025, assunta al prot. n. 503570 del 30 settembre 2025, con la quale AGEA ha informato circa il permanere di alcune difficoltà tecniche che inficiano la presentazione delle domande di aiuto per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali, riconducibili per la maggior parte a problematiche di sincronizzazione delle informazioni con la Banca dati zootecnica (BDN) gestita dal Ministero della salute, proponendo di accordare un'ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande per tali tipologie di polizza dal 30 settembre 2025 al 31 ottobre 2025;

Tenuto conto che il perfezionamento del protocollo di colloquio con la BDN, interessando diverse amministrazioni, potrebbe richiedere tempistiche di realizzazione non compatibili con l'attuale scadenza per la presentazione delle domande di aiuto;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto evidenziato da AGEA e per le sole polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali, procedere ad una ulteriore proroga del termine del 30 settembre 2025, stabilito dal decreto 27 giugno 2025, n. 291913, per la presentazione delle domande di aiuto;



Ritenuto, pertanto, necessario, in accoglimento di quanto proposto da AGEA ed al fine di consentire a tutti gli allevatori che assicurano le proprie produzioni di presentare la domanda di aiuto, prorogare al 31 ottobre 2025 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 8 del decreto 11 aprile 2025, n. 166847, prevedendo contestualmente la possibilità che, in caso di impossibilità di rilascio delle domande di aiuto entro tale termine, l'Organismo pagatore AGEA, sentito il Ministero, con proprie istruzioni operative possa consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre il medesimo termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 8 del decreto 11 aprile 2025, n. 166847

1. All'art. 8 del decreto 11 aprile 2025, n. 166847 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il termine per la presentazione delle domande di aiuto per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali è differito dal 30 settembre 2025 al 31 ottobre 2025;

b) il testo dell'articolo è integrato con la presente frase: «Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di aiuto per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, sentito il Ministero, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.»

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 30 settembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1224

25A06051

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Syn-Tech Research Italy S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

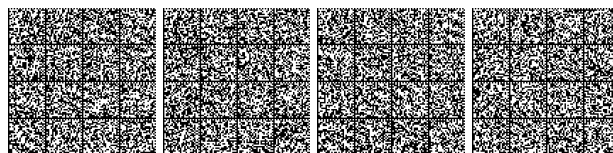
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del



29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2025 dal centro di saggio «SynTech Research Italy S.r.l.» con sede operativa in via Colombarotto n. 38 - 40026 - Imola (BO);

Visto il verbale n. 0523695 del 6 ottobre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 27 e 28 settembre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0362979 del 4 agosto 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 aprile 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il centro «SynTech Research Italy S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «SynTech Research Italy S.r.l.» con sede operativa in via Colombarotto n. 38 - 40026 - Imola (BO), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

b) Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4, del decreto legislativo n. 194/1995);

c) Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5, del decreto legislativo n. 194/1995);

d) Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6, del decreto legislativo n. 194/1995);

e) Prove con prodotti biostimolanti.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture ornamentali;
- e) colture orticole;
- f) concia sementi;
- g) conservazione post-raccolta;
- h) diserbo;
- i) nematologia;
- j) patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «SynTech Research Italy S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 27 e 28 settembre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il centro di saggio «SynTech Research Italy S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A06225



DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «ProAgri S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 18 luglio 2025 dal Centro di saggio «ProAgri S.r.l.» con sede operativa in via Mauro Contò n. 35 - 76011 Bisceglie (BT);

Visto il verbale n. 0565696 del 22 ottobre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 24 settembre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0345282 del 25 luglio 2025;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 18 luglio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «ProAgri S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «ProAgri S.r.l.» con sede operativa in via Mauro Contò n. 35 - 76011 Bisceglie (BT), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

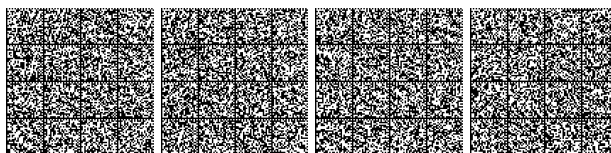
c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;



- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture forestali;
- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) concia sementi;
- i) conservazione *post-raccolta*;
- j) diserbo;
- k) entomologia;
- l) microbiologia agraria;
- m) nematologia;
- n) patologia vegetale;
- o) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «ProAgri S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 24 settembre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «ProAgri S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V – Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo



2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 28 luglio 2025 dal Centro di saggio «Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.» con sede in via Sant'Agata, 835 - 40014 Crevalcore (BO);

Visto il verbale n. 0517290 del 3 luglio 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 30 settembre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0362956 del 4 agosto 2025;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 luglio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l. con sede in via Sant'Agata, 835 - 40014 Crevalcore (BO), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) prove di campo riguardanti l'efficacia dei biostimolanti, induttori di resistenza e dei fitoregolatori;

g) persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione (*Carry-over*);

h) effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) colture arboree;
- b) colture erbacee;
- c) colture forestali;
- d) colture medicinali e aromatiche;
- e) colture ornamentali;
- f) colture orticole;
- g) concia sementi;
- h) conservazione post-raccolta;
- i) diserbo;
- j) entomologia;
- k) nematologia;
- l) patologia vegetale;
- m) produzione sementi;
- n) fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro di saggio «Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 30 settembre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

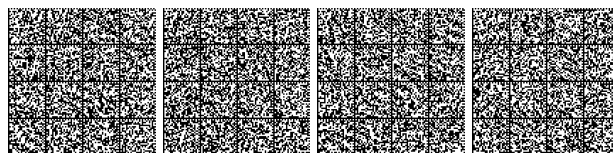
2. Il Centro di saggio «Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A06227



DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «C.O.R.A.G.R.O.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V – Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435

del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 2 ottobre 2025 dal Centro di saggio «C.O.R.A.G.R.O.» con sede operativa in via Raffaele Failla n. 34 - 95042 - Grammichele (CT);

Visto il verbale n. 0578986 del 28 ottobre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 21 e 22 ottobre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0518024 del 3 ottobre 2025;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 2 ottobre 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «C.O.R.A.G.R.O.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «C.O.R.A.G.R.O.» con sede operativa in via Raffaele Failla n. 34 - 95042 - Grammichele (CT), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali e aromatiche;



- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) colture tropicali;
- i) concia sementi;
- j) conservazione post-raccolta;
- k) diserbo;
- l) entomologia;
- m) microbiologia agraria;
- n) nematologia;
- o) patologia vegetale;
- p) zoologia agraria;
- q) produzione sementi;
- r) vertebrati dannosi;
- s) fitoregolatori;
- t) biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «C.O.R.A.G.R.O.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 21 e 22 ottobre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «C.O.R.A.G.R.O.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A06228

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2025.

Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2025-2029.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l'obbligo per gli enti territoriali di trasmettere i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare, l'art. 9 che, al comma 1, prevede che i bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto, in particolare, il comma 821, dell'art. 1, della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che gli enti di cui al comma 819 del medesimo art. 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il successivo comma 824, che prevede che le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021;



Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 784, dell'art. 1, della citata legge n. 207 del 2024, che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il comma 785, del citato art. 1, che prevede che, a decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;

Visto il comma 786, del predetto art. 1, che prevede che le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del citato concorso alla finanza pubblica è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della giunta di ciascuna regione;

Visto il comma 789, del citato art. 1, che dispone che, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, fondi e accantonamenti, della parte corrente di cia-

scuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'art. 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il citato fondo è iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario;

Visto il comma 790, del predetto art. 1, che prevede che, alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. A tale fine, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto;

Visto il successivo comma 791 che dispone la possibilità che siano previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti di cui al comma 784, qualora, nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 792, del medesimo art. 1, che prevede che entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 e dell'accantonamento di cui al comma 789. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obiettivi, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per tali enti è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, i medesimi sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto: a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo; b) del minore



accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788;

Visto il comma 793, del medesimo art. 1, che dispone che, per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, tali sanzioni non sono applicate;

Visto, infine, il comma 794, del citato art. 1, che prevede che con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 13 febbraio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2025, recante «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», emanato in attuazione del citato comma 794;

Vista la nota n. 0621/C2FIN del 30 gennaio 2025, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso la proposta di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 786, approvata nella medesima data, esclusivamente per l'annualità 2025, chiedendo che il riparto per gli anni 2026 e seguenti sia oggetto di discussione del tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 3-bis, dell'art. 9, del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155;

Vista la successiva nota n. 1364/C2FIN del 28 febbraio 2025, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel confermare quanto espresso nella predetta nota n. 0621/C2FIN del 30 gennaio 2025, auspica che - nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 3-bis, dell'art. 9, del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155, che dovrà definire soluzioni in termini sia di modalità che di valore assoluto per assolvere al contributo di finanza pubblica per gli anni dal 2026 al 2029 - non sia effettuato il relativo riparto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le successive note n. 6047/C2FIN del 30 settembre 2025 e n. 6079/C2FIN del 1° ottobre 2025, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato le percentuali di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 786 per gli anni 2026-2029, condivise all'unanimità nella seduta del 29 settembre 2025;

Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dal citato comma 786 e di procedere alla definizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che stabilisca il riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029, secondo la proposta formulata dalle regioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

1. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ripartito tra le medesime regioni, per un importo complessivamente pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029, sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 2025 sulla base delle percentuali indicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 0621/C2FIN del 30 gennaio 2025;

b) per gli anni dal 2026 al 2029 sulla base delle percentuali indicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con note n. 6047/C2FIN del 30 settembre 2025 e n. 6079/C2FIN del 1° ottobre 2025.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2025

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

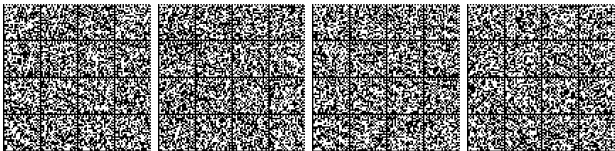
*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1599



Tabella 1
Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli anni dal 2025 al 2029

REGIONI	Riparto approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 30 gennaio 2025		Riparto approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 settembre 2025				
	Percentuali di riparto	Anno 2025	Percentuali di riparto	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
ABRUZZO	3,16%	8.855.221,05	2,998%	25.183.200,00	25.183.200,00	25.183.200,00	39.273.800,00
BASILICATA	2,50%	6.996.021,05	2,712%	22.780.800,00	22.780.800,00	22.780.800,00	35.527.200,00
CALABRIA	4,46%	12.489.621,05	4,673%	39.253.200,00	39.253.200,00	39.253.200,00	61.216.300,00
CAMPANIA	10,54%	29.511.557,88	10,901%	91.568.400,00	91.568.400,00	91.568.400,00	142.803.100,00
EMILIA-ROMAGNA	8,51%	23.818.421,05	8,375%	70.350.000,00	70.350.000,00	70.350.000,00	109.712.500,00
LAZIO	11,70%	32.769.284,21	11,845%	99.498.000,00	99.498.000,00	99.498.000,00	155.169.500,00
LIGURIA	3,10%	8.682.210,53	3,200%	26.880.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00	41.920.000,00
LOMBARDIA	17,48%	48.951.073,69	16,956%	142.430.400,00	142.430.400,00	142.430.400,00	222.123.600,00
MARCHE	3,48%	9.750.631,58	2,981%	25.040.400,00	25.040.400,00	25.040.400,00	39.051.100,00
MOLISE	0,96%	2.680.189,47	0,752%	6.316.800,00	6.316.800,00	6.316.800,00	9.851.200,00
PIEMONTE	8,23%	23.036.189,47	8,364%	70.257.600,00	70.257.600,00	70.257.600,00	109.568.400,00
PUGLIA	8,15%	22.827.515,78	8,247%	69.274.800,00	69.274.800,00	69.274.800,00	108.035.700,00
TOSCANA	7,82%	21.888.484,22	7,801%	65.528.400,00	65.528.400,00	65.528.400,00	102.193.100,00
UMBRIA	1,96%	5.493.747,36	2,010%	16.884.000,00	16.884.000,00	16.884.000,00	26.331.000,00
VENETO	7,95%	22.249.831,58	8,185%	68.754.000,00	68.754.000,00	68.754.000,00	107.223.500,00
Totale	100,00%	280.000.000,00	100,00%	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	1.310.000.000,00



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 10 novembre 2025.

Scioglimento della «Etruria Nova 75 - Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c. c.;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedi-

menti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto che, dagli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, a carico della «Etruria Nova 75 - società cooperativa edilizia», con sede legale in via Attilio Friggeri n. 144 - 00136 Roma (RM) - C.F. 02602540581, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c. c., dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, all'esito di apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla società cooperativa «Etruria Nova 75 - società cooperativa edilizia»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risultata intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Marco Milanese, è stato individuato ai sensi dell'art. 9 legge n. 400/75 e del criterio di rotazione degli incarichi, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata da UECOOP, Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa *de quo*;

Preso atto del relativo riscontro fornito dal dott. Marco Milanese (giusta comunicazione PEC in data 9 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);



Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Etruria Nova 75 - Società cooperativa edilizia», con sede legale in via Attilio Friggeri n. 144 - 00136 Roma (RM) - C.F. 02602540581, è sciolta per atto d'Autorità ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c.c..

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Marco Milanese, nato a Latina (LT) il 29 gennaio 1987, codice fiscale MLNMRC87A29E472Q, domiciliato in via Ufente n. 20 - 04100 Latina (LT).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06198

DECRETO 10 novembre 2025.

Scioglimento della «Pilella società cooperativa agricola», in Altamura e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c. c.;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi



comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coattive amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto che, dagli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, a carico della società cooperativa «Pilella società cooperativa agricola», con sede legale in via Virgilio n. 11 - 70022 Altamura (BA) - C.F. 05884240721, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c. c., dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Pilella società cooperativa agricola»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Antonio Mondera, a cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9 legge n. 400/75, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata da UECOO, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Antonio Mondera (giusta comunicazione PEC in data 15 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pilella società cooperativa agricola», con sede legale in via Virgilio n. 11 - 70022 Altamura (BA) - codice fiscale n. 05884240721, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Antonio Mondera, nato a Cosenza (CS) il 26 agosto 1967, codice fiscale MNDNTN67M26D086G, domiciliato in via Leone XII, 2D - 74015 Martina Franca (TA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06199

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 4 novembre 2025.

Istituzione del titolo «Capitale italiana del mare».

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale «La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;

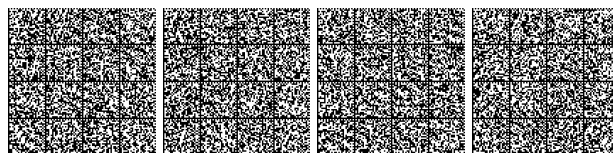
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4-*bis*, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-



zione» e, in particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'art. 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'art. 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'art. 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 21-bis che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 8 marzo 2023, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare»;

Visto il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 248 del 23 ottobre 2023;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di «Misure di coordinamento delle politiche del mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

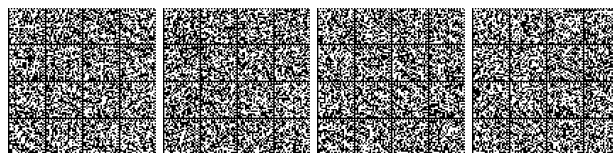
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», disciplinando il Dipartimento per le politiche del mare e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dell'esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 «Politiche del mare»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025 in attuazione dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 12 agosto 2025;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 prevede che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo»;

Ravvisata la necessità di istituire il titolo di «Capitale italiana del mare» e di regolare la procedura di selezione per il relativo conferimento, al fine di promuovere e dif-



fondere la cultura italiana del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine;

Ravvisata, a tali fini, la necessità di garantire forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali marittime;

Ravvisata la necessità di finanziare, con un contributo di 1 milione di euro annuo, a partire dall'anno 2026, il programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune costiero annualmente designato «Capitale italiana del mare»;

Tenuto conto che l'iniziativa riferita all'istituzione del titolo «Capitale italiana del mare» costituisce un settore di intervento ammissibile al finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, configurando un intervento di divulgazione e promozione della marittimità nazionale;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025, al fine di prevedere, in via autonoma, quale autonomo settore di intervento di rilevanza nazionale relativo alla divulgazione e alla promozione della marittimità nazionale finanziabile a decorrere dall'anno 2026, l'istituzione e il finanziamento del titolo «Capitale italiana del mare», cui destinare l'importo di 1 milione di euro annui, analogamente allo stanziamento previsto dall'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per il titolo «Capitale italiana della cultura»;

Considerato di confermare come prioritari gli obiettivi di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili nonché di promuovere e diffondere la cultura del mare, attraverso:

a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini;

b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme *on-line* o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2025) 281 *final* del 5 giugno 2025] concernente l'adozione del Patto europeo per gli oceani, con particolare riferimento al punto 5.3. - Rafforzare l'alfabetizzazione oceanica e il coinvolgimento dei cittadini;

Tenuto conto della risoluzione 72/73 del 2017, con cui le Nazioni unite hanno dichiarato il 2021 - 2030 il decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile, finalizzato alla diffusione dell'alfabetizzazione oceanica o educazione all'oceano, concepita per diffondere la comprensione dell'influenza umana sull'oceano e dell'influenza dell'oceano sugli esseri umani, mirando a mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato

e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica per un oceano pulito, sano, predicibile nelle sue condizioni attuali e future, sicuro, sostenibile, trasparente e fonte di ispirazione;

Ritenuto necessario, pertanto, di confermare, per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, il contenuto del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025, ivi compreso il riparto di risorse tra progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini, da un lato, e progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, dall'altro, nella misura rispettivamente del 70% e del 30% delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al netto dell'importo di 1 milione di euro destinato, a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento del titolo «Capitale italiana del mare» quale autonomo settore di intervento ai sensi del medesimo art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 citato, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) è competente nell'assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, suscettibili di interessare anche, in via generale, la tutela e la valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), dello stesso decreto-legge n. 173 del 2022;

Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare nella seduta del 14 ottobre 2025;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

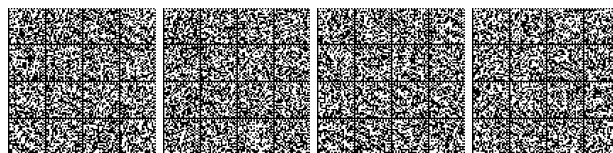
Decreta:

Art. 1.

Istituzione del titolo «Capitale italiana del mare»

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali marittime, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine, è istituito il titolo «Capitale italiana del mare».

2. Per il finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato «Capitale italiana del mare» ai sensi dell'art. 2 è prevista la concessione del contributo di 1 milione di euro annuo a partire dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto.



Art. 2.

Conferimento del titolo «Capitale italiana del mare»

1. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, si provvede al conferimento annuale del titolo «Capitale italiana del mare».

2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito «Dipartimento», pubblica sul proprio sito internet istituzionale un apposito avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i comuni costieri interessati a partecipare alla selezione presentano domanda al Dipartimento. La candidatura deve essere redatta secondo le linee guida predisposte dal Capo del Dipartimento, pubblicate sul sito internet del Dipartimento.

3. Per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo agli anni successivi al 2026, entro il 1° febbraio di ciascun anno il Dipartimento pubblica sul proprio sito internet istituzionale un apposito avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo all'annualità successiva. Entro il 1° aprile di ciascun anno i comuni costieri interessati a partecipare alla selezione presentano domanda al Dipartimento per partecipare alla procedura di selezione di cui al precedente periodo relativa all'annualità successiva. La candidatura deve essere redatta secondo le linee guida predisposte dal Capo del Dipartimento, pubblicate sul sito internet del Dipartimento.

4. Il dossier di candidatura di cui ai commi 2 e 3 deve contenere e indicare a pena di esclusione:

a) il programma, della durata di un anno, delle attività di valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare o degli interventi necessari al recupero e alla valorizzazione di beni destinati alla fruizione della cultura del mare o al miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

b) il modello di *governance* e la struttura responsabile per la elaborazione e promozione del progetto, per la sua attuazione e per il monitoraggio dei risultati, con l'individuazione di un'apposita figura responsabile;

c) una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria;

d) gli obiettivi perseguiti, in termini qualitativi e quantitativi, e gli indicatori che si utilizzeranno per la misurazione del loro conseguimento.

5. Al fine di valutare le candidature di cui al comma 4, è costituita annualmente, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una giuria del comune «Capitale italiana del mare», composta da cinque esperti indipendenti di chiara fama nel settore marittimo designati dal medesimo Ministro, di cui uno presidente della giuria. Il decreto di cui al precedente periodo è adottato, entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo al 2026 nonché, entro il 15 aprile di ciascun anno, per il conferimento del titolo di «Capi-

tale italiana del mare» relativo all'annualità successiva. La giuria opera presso il Dipartimento. La partecipazione alla giuria non dà diritto ad alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per presenziare alle riunioni. I componenti della giuria, nei tre anni antecedenti all'insediamento, non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere con i comuni costieri che hanno presentato la propria candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto ai medesimi enti. I componenti della giuria sottoscrivono a proposito un'apposita dichiarazione.

6. La giuria esamina le candidature regolarmente pervenute e, entro il 1° febbraio 2026, per il conferimento del titolo «Capitale italiana del mare» relativo all'anno 2026, ed entro 1° giugno di ciascun anno, per il conferimento del titolo «Capitale italiana del mare» relativo all'annualità successiva, sottopone al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare il progetto del comune proposto come «Capitale italiana del mare» per l'anno di riferimento, corredato di una relazione motivata. Il titolo è successivamente conferito ai sensi del comma 1.

7. La selezione della candidatura vincitrice avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto e con altre iniziative di valorizzazione del territorio e grado di coordinamento e sinergia degli interventi proposti;

b) previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interessi presenti sul territorio, anche mediante appositi strumenti di partenariato pubblico-privato;

c) efficacia del modello di *governance* previsto per lo sviluppo e l'attuazione del dossier di candidatura e relativo monitoraggio del processo e del prodotto;

d) innovatività e capacità delle soluzioni proposte di fare uso di nuove tecnologie, anche informatiche;

e) realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;

f) capacità di valorizzare i borghi e i comuni marinari e le antiche maestranze del mare;

g) grado di afferenza del progetto ad almeno quattro delle linee direttrici del Piano del mare di cui all'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

8. La giuria, in sede di prima convocazione, può individuare ulteriori specificazioni dei criteri di valutazione di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Il comune proclamato «Capitale italiana del mare» assicura la pubblicità e la trasparenza di tutti gli atti relativi alla candidatura, alla selezione e alla successiva realizzazione dei progetti contenuti nel dossier vincitore. Il Dipartimento assicura il monitoraggio dell'attuazione del programma e verifica il conseguimento degli obiettivi. Il comune «Capitale italiana del mare» non può partecipare alle successive cinque procedure di selezione di cui al presente articolo nonché provvede, al termine dell'anno di svolgimento delle attività previste nella candidatura,



alla redazione di un rapporto sull'attività svolta nel quale si dia conto dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione degli obiettivi previsti nel dossier di candidatura.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025

1. Al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 2, alinea, dopo le parole «si provvede mediante» sono inserite le seguenti:

«il finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune designato annualmente “Capitale italiana del mare”, a decorrere dall'anno 2026, nonché attraverso»;

b) all'art. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato “Capitale italiana del mare”, è destinato l'importo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1»;

c) all'art. 1, comma 3, in fine, sono inserite le seguenti parole: «al netto delle risorse destinate, ai sensi del comma 2-bis, al finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato “Capitale italiana del mare”»;

d) all'art. 1, comma 4, in fine, sono inserite le seguenti parole: «al netto delle risorse destinate, ai sensi

del comma 2-bis, al finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato “Capitale italiana del mare”»;

e) all'art. 2, comma 1, le parole «Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo rimanendo quanto previsto per il conferimento del titolo “Capitale italiana del mare”, le risorse di cui all'art. 1, comma 1, relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono destinate».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3014*

25A06345

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2025.

Disposizioni in materia di procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea.

LA BANCA D'ITALIA

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), in particolare gli articoli 5 e 34;

Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della BCE;

Visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;

Visto il regolamento (UE) 2022/1917 della BCE del 29 settembre 2022 (d'ora in poi regolamento) relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31) che istituisce un quadro armonizzato di procedure da seguire in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazioni statistiche stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE;

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo nonché il regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 10 agosto 2021, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza



della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento del 29 ottobre 2007 per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante le disposizioni per le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia, esclusi quelli attinenti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria;

Considerato che la Banca d'Italia assiste la BCE nella raccolta di informazioni statistiche che consentono lo svolgimento dei compiti del SEBC e che tale raccolta è normata da regolamenti e decisioni della BCE che definiscono sia gli obblighi statistici per i segnalanti che il potere di irrogare sanzioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati;

Considerato che il regolamento assegna alle banche centrali nazionali specifiche competenze in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti da regolamenti e decisioni della BCE con riferimento all'approvazione e monitoraggio dell'attuazione degli eventuali piani correttivi presentati in seguito all'invio di una notifica per presunta infrazione cumulativa;

Considerato che il regolamento (CE) n. 2532/98 consente anche alla banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, di avviare una procedura sanzionatoria, d'ufficio o sulla base di una richiesta ricevuta da BCE;

Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adottare disposizioni in materia di approvazione e monitoraggio dell'attuazione dei piani correttivi e di trattamento delle procedure sanzionatorie avviate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento su iniziativa della Banca d'Italia o su richiesta della BCE;

Emana le seguenti disposizioni in materia di procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento;

Il presente provvedimento e le accluse disposizioni saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni si applicheranno ai casi di presunta infrazione notificati al segnalante, e alle procedure sanzionatorie avviate dalla Banca d'Italia successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Roma, 11 novembre 2025

Il Governatore: PANETTA

Delibera 364/2025

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE STATISTICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1917 DELLA BCE

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari delle disposizioni
5. Procedimenti amministrativi
6. Modalità di comunicazione
7. Accesso agli atti
8. Responsabilità dei procedimenti
9. Termini

TITOLO II MONITORAGGIO DEGLI *STANDARD* MINIMI STABILITI DAI REGOLAMENTI STATISTICI

TITOLO III PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PIANI CORRETTIVI

1. Notifica e avvio del procedimento amministrativo
2. Presentazione di un piano correttivo
3. Valutazione di un piano correttivo
4. Presentazione di un nuovo piano correttivo a seguito di reiezione
5. Valutazione di un piano correttivo rivisto

TITOLO IV MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI CORRETTIVI APPROVATI

1. Attuazione e monitoraggio dell'attuazione del piano correttivo
2. Richiesta di proroga dei termini di attuazione del piano correttivo
3. Valutazione sull'attuazione del piano correttivo

TITOLO V CONSULTAZIONE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA SANZIONATORIA

TITOLO VI FASE PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA AVVIATA DALLA BANCA D'ITALIA

1. Notifica di avvio di una procedura sanzionatoria e istruttoria
2. Audizione
3. Proposta al Comitato Esecutivo della BCE
4. Richiesta di informazioni aggiuntive da parte del Comitato Esecutivo
5. Conclusione del procedimento sanzionatorio

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) riveste una particolare importanza la disponibilità di un patrimonio informativo aggiornato, completo e accurato. A tale scopo la Banca centrale europea (BCE), in virtù dei poteri concessi dal regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, relativo alla raccolta di informazioni statistiche, definisce re-



golamenti e decisioni per raccogliere informazioni statistiche e stabilisce i relativi *standard* minimi di qualità di tali dati. La violazione di tali *standard* può comportare l'avvio di una procedura sanzionatoria.

Il *framework* normativo comunitario relativo alle procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica trova il proprio fondamento nel regolamento (CE) n. 2532/98, relativo alle procedure di infrazione della BCE, nel regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE sul potere di irrogare sanzioni - che contiene disposizioni che riguardano le Banche centrali nazionali (BCN) - e nel regolamento (UE) 2022/1917 della BCE (d'ora in poi regolamento), relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31).

In tale ambito la Banca d'Italia, in relazione al ruolo di assistenza alla BCE nella raccolta di informazioni statistiche prodotte dagli intermediari italiani, ha assunto le seguenti specifiche competenze:

(i) monitora l'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica degli intermediari aventi sede legale in Italia e delle succursali di intermediari esteri stabilite in Italia;

(ii) in caso di inosservanza degli stessi, registra le presunte infrazioni, le segnala alla BCE e le notifica all'intermediario;

(iii) in caso di notifica di cui al punto precedente che indichi al segnalante la possibilità di presentare un piano correttivo, decide sull'approvazione del piano e ne monitora l'attuazione;

(iv) nei casi previsti dal regolamento, valuta l'avvio di una procedura sanzionatoria;

(v) in caso di avvio di una procedura su propria iniziativa o su richiesta della BCE, svolge le attività di notifica e di istruttoria e invia una proposta alla BCE per l'eventuale applicazione di una sanzione.

Tutto ciò premesso, le presenti disposizioni, in attuazione delle regole stabilite dalla normativa di riferimento sopra menzionata, definiscono gli aspetti di dettaglio relativi all'ambito delle competenze assegnate alla Banca d'Italia in materia di procedure da adottare in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

dal regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE);

dal regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;

dal regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;

dal regolamento (UE) 2022/1917 della BCE del 29 settembre 2022, relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31);

dalla decisione della BCE n. 1921 del 2022 che definisce la metodologia per la determinazione dell'importo della sanzione secondo principi di proporzionalità.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per:

«segnalante»: il soggetto obbligato all'invio di segnalazioni che assolvono a regolamenti o decisioni della BCE così come definito all'art. 2, par. 6 del regolamento;

«obblighi di segnalazione statistica»: i requisiti segnaletici stabiliti da regolamenti e decisioni della BCE, secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 9 del regolamento;

«sanzione»: la sanzione di cui all'art. 2, par. 8 del regolamento;

«notifica»: la comunicazione scritta inviata al segnalante ai sensi dell'art. 6 del regolamento;

«presunta infrazione»: l'inosservanza da parte del segnalante degli obblighi di segnalazione statistica secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 10 del regolamento;

«presunta infrazione cumulativa»: le presunte infrazioni ripetute in un determinato lasso temporale di cui all'art. 8, par. 2 del regolamento;

«colpa grave»: l'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento;

«infrazione»: mancato rispetto da parte di un segnalante di un obbligo sancito da un regolamento o decisione della BCE;

«piano correttivo»: il piano correttivo che può essere presentato dal segnalante ai sensi dell'art. 7 del regolamento;

«autorità nazionale competente»: la Banca d'Italia o l'autorità nazionale competente (ANC) per i profili di vigilanza prudenziale con cui la Banca d'Italia ha protocolli di cooperazione in materia di segnalazioni;

«impresa»: l'impresa secondo la definizione di cui all'art. 1, par. 3 del regolamento (CE) n. 2532/98;

«notifica di avvio di una procedura sanzionatoria»: la comunicazione scritta all'impresa con cui la Banca d'Italia notifica l'adozione della decisione di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 2532/98;

«audizione»: l'audizione richiesta dall'impresa interessata ai sensi dell'art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 2157/99.

4. Destinatari delle disposizioni

Le disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV si applicano ai segnalanti, mentre le disposizioni di cui ai Titoli V e VI si applicano alle imprese. In generale il segnalante coincide con l'impresa; tuttavia nel caso in cui ai sensi della legislazione nazionale, un ente non si configuri né come persona giuridica né come gruppo di persone fisiche, pur rientrando nella definizione di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento (CE) n. 2533/98, tale ente ricade nella definizione di segnalante ai fini degli obblighi di segnalazione statistica, e l'impresa corrisponde alle persone che rappresentano tale ente sul piano giuridico, le quali sono anche tenute ad assolvere all'obbligo di segnalazione.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito il procedimento amministrativo e la fase procedimentale relativi alle procedure sanzionatorie per inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento:

procedimento di approvazione dei piani correttivi presentati dai segnalanti ai sensi dell'art. 7 del regolamento;

fase procedimentale di notifica e istruttoria in caso di avvio da parte della Banca d'Italia di una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 8 del regolamento, su iniziativa della stessa Banca d'Italia o su richiesta della BCE.

6. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni con i segnalanti e le imprese sono effettuate per mezzo PEC. La notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Le notifiche possono avvenire anche presso l'indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa può essere effettuata a mani del legale rappresentante del segnalante o dell'impresa (o di altra persona delegata) nel corso di una riunione presso stabili della Banca d'Italia.

Qualora la notifica via PEC non sia possibile e il soggetto sia residente all'estero, le notifiche sono inviate mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Nei casi di inosservanza di requisiti statistici riferiti a più segnalanti ma riconducibili alla stessa impresa, la Banca d'Italia si riserva la possibilità di inviare comunicazioni all'impresa riportando i dettagli per i singoli segnalanti.

Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire alla Banca d'Italia tramite PEC, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto.

La Banca d'Italia informa l'autorità nazionale competente sul segnalante in merito alle notificazioni inviate al segnalante e all'impresa, e in merito ai piani correttivi ricevuti dal segnalante.

Salvo diverso accordo con la Banca d'Italia, le comunicazioni avvengono in lingua italiana.

7. Accesso agli atti

I soggetti possono accedere ai documenti del procedimento e della fase procedimentale di cui al paragrafo 5 nella parte in cui li riguar-



dano, in base alle disposizioni della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007.

Le istanze di accesso devono essere presentate preferibilmente tramite PEC e al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso del procedimento o della fase procedimentale di cui al paragrafo 5.

8. Responsabilità dei procedimenti

Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) della Banca d'Italia è l'unità organizzativa responsabile:

- dei procedimenti amministrativi di cui al paragrafo 5;
- dell'attività di monitoraggio degli *standard* minimi delle segnalazioni statistiche;
- della registrazione dei casi di presunta infrazione e relativa comunicazione alla BCE;
- dell'attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani correttivi.

9. Termini

I termini previsti nelle presenti disposizioni decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa.

Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, è prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo in linea con le disposizioni di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999.

TITOLO II

MONITORAGGIO DEGLI *STANDARD* MINIMI STABILITI DAI REGOLAMENTI STATISTICI

La raccolta nazionale delle informazioni statistiche definite nei regolamenti e nelle decisioni della BCE è svolta dalla Banca d'Italia, la quale provvede successivamente all'invio dei dati alla BCE. Ai fini della suddetta raccolta, la Banca d'Italia fornisce specifiche istruzioni tramite circolari, provvedimenti o manuali tecnici. Nel caso di obblighi segnalatici imposti a segnalanti rientranti nella competenza di altre autorità nazionali, la Banca d'Italia sottoscrive specifici accordi per lo scambio di dati. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle raccolte di dati effettuate in ottemperanza a normative della BCE.

Oltre ai contenuti degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE stabilisce nella relativa normativa gli *standard* minimi di qualità del *reporting*. Tali *standard* sono di norma suddivisi nelle seguenti categorie: tempestività, accuratezza, conformità concettuale (cioè la rispondenza dei dati alle definizioni e alle classificazioni previste nei regolamenti e nelle decisioni), revisioni (cioè il rispetto delle politiche e procedure di rettifica dei dati originariamente trasmessi), integrità dei dati.

La Banca d'Italia svolge su base continuativa il monitoraggio dell'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei segnalanti. In caso di presunte infrazioni degli *standard* minimi di qualità dei dati, la Banca d'Italia svolge le attività di registrazione delle stesse e di segnalazione alla BCE.

Prima dell'avvio di una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 8 del regolamento e nei casi in cui sia identificato un caso di «colpa grave» di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento, la Banca d'Italia trasmette un avviso al segnalante mediante una notifica, come previsto dall'art. 6 del regolamento.⁽¹⁾ In tale occasione la Banca d'Italia può richiedere dettagli sui motivi sottostanti ai casi di inosservanza agli obblighi di segnalazione statistica, sulle eventuali azioni correttive poste in essere, sui contatti per ulteriori interazioni inerenti alle segnalazioni statistiche.

Ad eccezione del caso di «colpa grave» di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento e delle segnalazioni richieste nell'ambito del regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48), nel caso in cui sia stata raggiunta la soglia per una presunta infrazione cumulativa, la notifica riporta anche la possibilità per il segnalante di presentare un piano correttivo. Tale notifica

⁽¹⁾ In caso di presunta violazione degli obblighi di segnalazione giornaliera la notifica è inviata, se tecnicamente possibile, prima che si verifichi una presunta infrazione cumulativa.

costituisce il primo atto d'impulso del procedimento amministrativo di approvazione dei piani correttivi ai sensi dell'art. 7 del regolamento (*cf. infra*).

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PIANI CORRETTIVI⁽²⁾

1. Notifica e avvio del procedimento amministrativo

La Banca d'Italia nei casi di presunta infrazione cumulativa notifica il segnalante ai sensi dell'art. 6 del regolamento. Tale comunicazione costituisce primo atto d'impulso ai fini del procedimento amministrativo di approvazione dei piani correttivi.

La notifica, oltre agli elementi formali richiesti dall'art. 6, par. 1 del regolamento, contiene:

l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e alla quale possono essere presentate le richieste di accesso agli atti;

se del caso, l'indicazione della possibilità di presentare un piano correttivo, il relativo termine e le modalità per inviare tale comunicazione;

l'invito a comunicare l'eventuale indirizzo PEC presso la quale il segnalante intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sul trattamento dei piani correttivi;

l'indicazione delle eventuali altre unità organizzative della Banca d'Italia e della BCE alle quali devono essere trasmesse in copia eventuali comunicazioni, con i relativi indirizzi;

il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Nei casi previsti, a seguito della notifica il segnalante può presentare un piano correttivo.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in settantotto giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della notifica. Il procedimento si può concludere:

per inazione da parte del segnalante, in assenza di presentazione di un piano correttivo decorso il termine di quarantotto giorni di calendario;

per inazione da parte del segnalante, in assenza di presentazione di un piano correttivo rivisto, decorso il termine di dieci giorni di calendario dalla notifica di richiesta di integrazione del piano correttivo inizialmente trasmesso;

per approvazione del piano correttivo o del piano correttivo rivisto con comunicazione della Banca d'Italia;

per reiezione del piano correttivo rivisto con comunicazione della Banca d'Italia.

2. Presentazione di un piano correttivo

Fatta eccezione per i casi di «colpa grave» di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento e di presunta infrazione degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48), il segnalante ha la facoltà di presentare un piano correttivo alla Banca d'Italia, in seguito alla ricezione di una notifica di cui all'art. 6 del regolamento. Il termine per presentare il piano correttivo è pari a quarantotto giorni di calendario dalla ricezione della notifica.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, il piano correttivo deve contenere:

i motivi delle presunte infrazioni;

le misure correttive da adottare, inclusi eventuali riferimenti alla trasmissione delle informazioni statistiche corrette o mancanti;

un calendario per l'attuazione delle misure correttive, il cui termine previsto non può essere superiore ai sessanta giorni di calendario;

i dati della persona o delle persone responsabili di riferimento.

⁽²⁾ Il titolo si applica nei casi in cui il segnalante può presentare un piano correttivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento.



Nel caso in cui le misure correttive siano già attuate alla data di presentazione del piano correttivo alla Banca d'Italia, tale piano deve comunque riportare le misure correttive adottate e l'indicazione che esse sono già attuate.

Qualora il segnalante intenda rettificare il piano originariamente trasmesso e presenti tempestivamente un nuovo piano correttivo, la Banca d'Italia considera quest'ultimo purché non siano già decorsi i quarantotto giorni di calendario concessi per presentare il piano e purché la Banca d'Italia non abbia già comunicato l'approvazione o la reiezione del piano.

In caso di mancata presentazione del piano correttivo entro il termine di quarantotto giorni di calendario, la Banca d'Italia comunica la conclusione del procedimento al segnalante avviando una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria.

3. Valutazione di un piano correttivo

La Banca d'Italia invia il piano ricevuto dal segnalante alla BCE per le sue eventuali valutazioni.

Entro dodici giorni di calendario dalla data di ricezione del piano, la Banca d'Italia analizza il piano correttivo e valuta se approvarlo o se richiedere una revisione al segnalante tenendo anche in considerazione la valutazione della BCE.

In caso di approvazione del piano correttivo, la Banca d'Italia comunica un termine finale, non superiore a sessanta giorni di calendario, per l'attuazione del piano correttivo salvo che le misure non siano già state adottate dal segnalante e comunica la conclusione del procedimento amministrativo.

In caso di reiezione del piano correttivo, la Banca d'Italia la notifica al segnalante e richiede allo stesso di predisporre e presentare un nuovo piano correttivo entro dieci giorni di calendario dalla notifica di respingimento dello stesso.

4. Presentazione di un nuovo piano correttivo a seguito di reiezione

Il segnalante ha la facoltà di presentare un piano correttivo rivisto alla Banca d'Italia, in seguito alla ricezione di una comunicazione di reiezione del piano originariamente prodotto (*cfr.* paragrafo 3). Il termine per presentare il piano correttivo rivisto è pari a dieci giorni di calendario dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Il piano correttivo rivisto deve come minimo contenere gli elementi di cui al paragrafo 2.

In caso di mancata presentazione del piano correttivo rivisto entro il termine di dieci giorni di calendario dalla data di ricezione della notifica di reiezione, la Banca d'Italia comunica la conclusione del procedimento al segnalante, informa la BCE e l'eventuale autorità nazionale competente del mancato invio del piano e avvia una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria.

5. Valutazione di un piano correttivo rivisto

La Banca d'Italia invia il piano ricevuto dal segnalante alla BCE per le sue eventuali valutazioni.

Entro otto giorni di calendario dalla data di ricezione del piano, la Banca d'Italia approva o respinge il piano correttivo, tenendo anche in considerazione l'eventuale valutazione della BCE.

In caso di approvazione del piano correttivo rivisto, la Banca d'Italia comunica la data ultima di attuazione dello stesso, salvo che le misure non siano state già attuate e comunica la conclusione del procedimento amministrativo. La data ultima di attuazione del piano correttivo rivisto è fissata entro quarantadue giorni di calendario dalla data di comunicazione di approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 7, par. 6, lettera a del regolamento.

In caso di reiezione del piano correttivo rivisto, la Banca d'Italia comunica al segnalante l'esito negativo della valutazione del piano e la conclusione del procedimento amministrativo. Inoltre, la Banca d'Italia informa la BCE e avvia una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria.

TITOLO IV

MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI CORRETTIVI APPROVATI

1. Attuazione e monitoraggio dell'attuazione del piano correttivo

In seguito alla comunicazione di approvazione del piano correttivo da parte della Banca d'Italia, il segnalante attua le misure correttive indicate sul piano stesso entro i termini fissati dalla Banca d'Italia.

In tale fase, la Banca d'Italia monitora l'attuazione delle misure del piano correttivo e ai sensi dell'art. 7, par. 10 del regolamento tiene informata la BCE. A tal fine la Banca d'Italia può richiedere dettagli sulle attività poste in essere.

2. Richiesta di proroga dei termini di attuazione del piano correttivo

In circostanze eccezionali e a condizione che dimostri che il piano correttivo è in stato di attuazione in modo efficace, il segnalante può presentare una richiesta di proroga dei tempi di attuazione dello stesso. La Banca d'Italia può concedere una sola proroga per un massimo di trenta giorni di calendario. La richiesta e le decisioni in merito alla concessione di una proroga sono comunicate alla BCE.

Il segnalante invia la richiesta di proroga entro il termine di attuazione del piano correttivo.

La Banca d'Italia comunica al segnalante la decisione sulla richiesta di proroga e il nuovo termine ultimo di attuazione del piano correttivo.

3. Valutazione sull'attuazione del piano correttivo

In seguito alla comunicazione del segnalante di conclusione delle attività di attuazione del piano correttivo o, in assenza di comunicazione da parte del segnalante, al termine del periodo concesso per l'attuazione del piano, eventualmente prorogato, la Banca d'Italia ne valuta l'effettiva attuazione. Se necessario richiede ulteriori dettagli al segnalante in merito all'attuazione delle misure e alla loro efficacia.

La Banca d'Italia comunica al segnalante se il piano correttivo è stato considerato come attuato. In caso contrario, la Banca d'Italia avvia una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria.

TITOLO V

CONSULTAZIONE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA SANZIONATORIA

Con il fine di valutare l'opportunità di avviare una procedura sanzionatoria per violazione degli *standard* minimi previsti da regolamenti e decisioni della BCE, la Banca d'Italia e la BCE avviano una fase di consultazione. In tale fase possono essere acquisite ulteriori informazioni dal segnalante che è tenuto a collaborare fornendo tutte le informazioni utili ai sensi dell'art. 6, par. 1 del regolamento (CE) n. 2157/99.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 2532/98 la Banca d'Italia o la BCE possono avviare una procedura sanzionatoria entro un anno dall'invio della notifica di cui all'art. 6 del regolamento(3) e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, dalla data di cessazione della stessa.

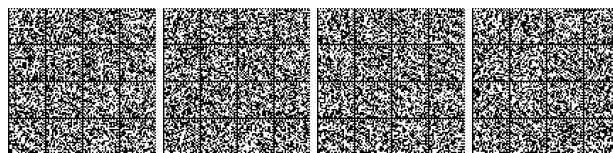
La decisione di avviare o meno una procedura sanzionatoria è adottata dalla Banca d'Italia oppure dalla BCE (o dall'unità di indagine da essa delegata), in esito alla suddetta consultazione.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento la Banca d'Italia e la BCE possono valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria nei seguenti casi:

colpa grave di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento;

presunta infrazione cumulativa degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014;

(3) La notifica è disciplinata nel Titolo III par.1 del presente provvedimento.



presunta infrazione cumulativa qualora il segnalante non abbia presentato un piano correttivo o un piano correttivo rivisto entro i termini previsti;

presunta infrazione cumulativa qualora il piano correttivo rivisto sia stato respinto dalla Banca d'Italia;

presunta infrazione cumulativa qualora il piano approvato dalla Banca d'Italia non sia attuato entro i termini previsti, eventualmente prorogati;

presunte infrazioni diverse da quelle sopraenunciate per cui la Banca d'Italia ha tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 8, par. 3 del regolamento.

La procedura sanzionatoria non viene avviata nei seguenti casi:

le cause delle presunte infrazioni dipendono da circostanze al di fuori del controllo del segnalante, così come specificate dall'art. 8, par. 6 del regolamento, fatta eccezione per i casi di colpa grave;

sia stata avviata un'altra procedura sanzionatoria o sia stata applicata una sanzione nei confronti dello stesso segnalante sulla base dei medesimi fatti;

è probabile che l'eventuale ammenda per la presunta infrazione non superi le soglie così come specificate dall'art. 8, par. 7, del regolamento.

Qualora sia in corso una procedura sanzionatoria sulle presunte infrazioni per cui la Banca d'Italia sta valutando l'avvio di una procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia attende la conclusione della procedura in corso prima di adottare ulteriori iniziative.

TITOLO VI

FASE PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA AVVIATA DALLA BANCA D'ITALIA

Ove la Banca d'Italia decida di avviare una procedura sanzionatoria per le presunte infrazioni statistiche ai regolamenti o alle decisioni della BCE, la stessa Banca d'Italia avvia una fase procedimentale al termine del quale la BCE adotta una decisione in cui stabilisce se è stata commessa un'infrazione e l'eventuale sanzione da imporre.

1. Notifica di avvio di una procedura sanzionatoria e istruttoria

L'avvio di una procedura sanzionatoria da parte della Banca d'Italia viene notificata dalla stessa Banca d'Italia all'impresa. La comunicazione della decisione di avviare una procedura sanzionatoria è l'atto d'impulso che avvia una fase procedimentale del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 8 del regolamento. La Banca d'Italia notifica l'avvio anche all'autorità nazionale competente, se del caso, e alla BCE.

Con la notifica di avvio di una procedura sanzionatoria la Banca d'Italia comunica la decisione di avviare tale procedura ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 2532/98 e contiene:

- a. gli elementi delle contestazioni mosse nei confronti dell'impresa e le prove su cui si basano;
- b. la richiesta di porre termine alla presunta infrazione, qualora non sia stato già fatto;
- c. la possibilità che venga irrogata una sanzione;
- d. l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e presso la quale può essere presa visione dei documenti;
- e. l'indicazione del termine entro cui l'impresa destinataria della notifica può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito agli addebiti, inclusa la possibilità di richiedere un'audizione;
- f. l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale indirizzo PEC presso il quale l'impresa intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla fase procedimentale della procedura sanzionatoria;
- g. l'indicazione delle altre unità organizzative della Banca d'Italia e della BCE alle quali devono essere trasmesse in copia eventuali comunicazioni, con i relativi indirizzi;
- h. l'indicazione del diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura;
- i. il termine di conclusione della fase procedimentale con evidenza dell'interconnessione con la procedura della BCE in merito all'eventuale decisione di irrogare una sanzione.

L'impresa può fornire controdeduzioni per iscritto entro trenta giorni lavorativi dalla notifica di avvio della procedura sanzionatoria.

Dopo la ricezione delle controdeduzioni e dell'eventuale audizione, la Banca d'Italia decide se è necessario proseguire la fase istruttoria.

La Banca d'Italia, nei casi in cui ulteriori approfondimenti svolti inducano a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata o a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate, provvede all'invio di una notifica aggiuntiva, in relazione alla quale l'impresa ha diritto di formulare ulteriori controdeduzioni scritte nel termine di trenta giorni lavorativi e di ottenere una nuova audizione.

2. Audizione

Nell'ambito delle controdeduzioni inviate alla Banca d'Italia dopo la ricezione della notifica di avvio di una procedura sanzionatoria, l'impresa può richiedere di essere ascoltata nel corso di un'audizione. L'impresa può chiedere alla Banca d'Italia, entro limiti ragionevoli, di ascoltare ulteriori persone in grado di confermare elementi oggetto delle controdeduzioni scritte.

La richiesta di un'audizione deve riportare l'elenco delle persone che l'impresa chiede alla Banca d'Italia di ascoltare. La Banca d'Italia comunica all'impresa la data stabilita, i locali della Banca d'Italia in cui si terrà l'audizione e le persone nominate a tal fine dalla Banca d'Italia ed eventualmente dalla BCE che vi parteciperanno. L'audizione viene fissata entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni.

Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni sono inviate, da parte della Banca d'Italia, ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta. Per consentire tale adempimento devono essere forniti gli indirizzi per l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure fornita disponibilità per la consegna a mano.

Le audizioni non sono pubbliche e in tale ambito i partecipanti dell'impresa sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona è registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese.

3. Proposta al Comitato Esecutivo della BCE

Trascorsi i termini per l'invio delle controdeduzioni e, in ogni caso, al termine della fase istruttoria, la Banca d'Italia, se ritiene che l'impresa abbia commesso l'infrazione contestata, invia, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del regolamento (CE) n. 2157/99, una proposta al Comitato Esecutivo della BCE per l'irrogazione di una sanzione, specificando l'ammontare della sanzione da irrogare.

4. Richiesta di informazioni aggiuntive da parte del Comitato Esecutivo

Qualora il Comitato Esecutivo, ricevuta la proposta, indirizzi alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-bis, par. 3, del regolamento (CE) n. 2157/99, una motivata richiesta di informazioni aggiuntive, la Banca d'Italia svolge ulteriori approfondimenti, in relazione ai quali trova applicazione quanto stabilito dall'ultimo capoverso del paragrafo 1 del presente Titolo, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.

Conclusa detta fase, la Banca d'Italia procede, se del caso, a norma del paragrafo 3 del presente Titolo, inviando una nuova proposta al Comitato Esecutivo.

5. Conclusione del procedimento sanzionatorio

Quanto al termine di conclusione della procedura sanzionatoria, trova applicazione l'art. 4, par. 2 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998.

25A06231



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Zentiva».

Con la determina n. aRM - 215/2025 - 8043 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA;
confezione: 037631013;

descrizione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06175

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Kabi».

Con la determina n. aRM - 213/2025 - 2829 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CEFTAZIDIMA KABI.

Confezioni e descrizioni:

036591016 - «250 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml;

036591028 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

036591030 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

036591042 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

036591055 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06176

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Pensa».

Con la determina n. aRM - 214/2025 - 3018 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PARACETAMOLO PENSA.

Confezioni e descrizioni:

AL; 041432016 - «500 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/

AL; 041432028 - «500 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/

AL; 041432030 - «500 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/

AL; 041432042 - «500 mg compresse» 24 compresse in blister PVC/

AL; 041432055 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/

AL; 041432067 - «500 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/

HDPE; 041432079 - «500 mg compresse» 500 compresse in flacone

AL; 041432081 - «1000 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/

AL; 041432093 - «1000 mg compresse» 16 compresse in blister PVC/

AL; 041432105 - «1000 mg compresse» 18 compresse in blister PVC/

AL; 041432117 - «1000 mg compresse» 24 compresse in blister PVC/

AL; 041432129 - «1000 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06177

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril Zentiva».

Con la determina n. aRM - 212/2025 - 8043 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: QUINAPRIL ZENTIVA.

Confezioni:

037301215 «20 MG compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301227 «20 MG compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301239 «20 MG compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301241 «20 MG compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301254 «20 MG compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301266 «20 MG compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301278 «20 MG compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301280 «20 MG compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301292 «20 MG compresse rivestite con film» 500(5X100) compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

037301304 «20 MG compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06178



Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, quaranta provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1522/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ABIRATERONE ABDI FARMA;

2) DET PRES 1523/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ADEMPAS;

3) DET PRES 1524/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ADEMPAS;

4) DET PRES 1525/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AFQLIR;

5) DET PRES 1526/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale HATTERAS;

6) DET PRES 1527/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale HIZENTRA;

7) DET PRES 1528/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LANREOTIDE SUN;

8) DET PRES 1529/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano MYNZEPL»;

9) DET PRES 1530/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NORVASC;

10) DET PRES 1531/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OSEFFYL;

11) DET PRES 1532/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PANTOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA;

12) DET PRES 1533/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Aggiornamento Nota Aifa 98»;

13) DET PRES 1534/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PANTORC;

14) DET PRES 1535/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AKYNZEO;

15) DET PRES 1536/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PARACETAMOLO E CODEINA EG;

16) DET PRES 1537/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ANNEXO;

17) DET PRES 1538/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN EG;

18) DET PRES 1539/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PAZOPANIB GLENMARK;

19) DET PRES 1540/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BEYONTRA;

20) DET PRES 1541/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indica-

zioni terapeutiche di medicinali e rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale REBLOZYL;

21) DET PRES 1542/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CARTEOL;

22) DET PRES 1543/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RELISTOR;

23) DET PRES 1544/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CEFIXIMA MYLAN;

24) DET PRES 1545/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale CLOPIDOGREL EG STADA;

25) DET PRES 1546/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DELTAZIME;

26) DET PRES 1547/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EZETIMIBE E ATORVASTATINA DOCGEN;

27) DET PRES 1548/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina 1326.2025» relativa al medicinale VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS;

28) DET PRES 1549/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina 1124.2025» relativa al medicinale ZEPATIER;

29) DET PRES 1550/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FLUCELVAX;

30) DET PRES 1551/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FORTISOC;

31) DET PRES 1552/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale ROZLYTREK 19411;

32) DET PRES 1553/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ROZLYTREK 19413;

33) DET PRES 1554/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SITAGLIPTIN TECNIGEN ITALIA;

34) DET PRES 1555/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TERIFLUNOMIDE VIATRIS PHARMA;

35) DET PRES 1556/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TIOTEPA VIVANTA;

36) DET PRES 1557/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TOTALIP;

37) DET PRES 1558/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TRUQAP;

38) DET PRES 1559/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TYPHIM VI;

39) DET PRES 1560/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VABYSMO;

40) DET PRES 1561/2025 dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VYVGART.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A06229



CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che, a decorrere dal 21 novembre 2025, la sottoscrizione dei Buoni Rinnova 4 anni è consentita anche a coloro che, nella qualità di intestatari o cointestatari, rimborsino buoni fruttiferi postali cartacei o dematerializzati della tipologia «Ordinari», di durata trentennale, a partire dal giorno del compimento dell'ultimo bimestre di fruttuosità di tali buoni (a prescindere dalla scadenza naturale, stabilita per essi al 31 dicembre del trentesimo anno successivo alla data di emissione).

La sottoscrizione dei Buoni Rinnova 4 anni è consentita, fino al termine del periodo di collocamento degli stessi, che sarà reso noto mediante apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, sono a disposizione le versioni aggiornate della scheda di sintesi e del foglio informativo del Buono Rinnova 4 anni contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A06282**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Iscrizione di un prodotto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi
di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società NTX S.r.l.**

Si comunica, ai sensi del d.m. 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 12 novembre 2025, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore	Avviso
AI2600/140	3Ea 0033	VIO			NTX	Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società NTX S.r.l.

Il decreto dirigenziale del 12 novembre 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

25A06230**MINISTERO DELL'INTERNO****Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2024**

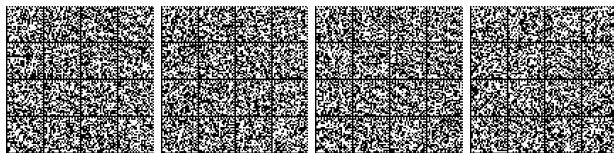
Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale>, contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 ottobre 2025, corredato dell'allegato A «Piano di riparto», relativo al riparto del fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2024, per un importo complessivo di euro 179.923,45, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 e all'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025, n. 4132.

25A06255MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-271) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

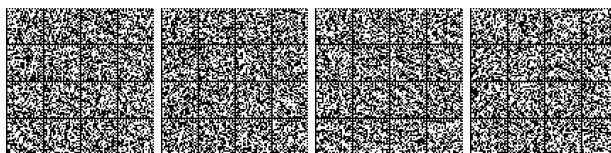
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

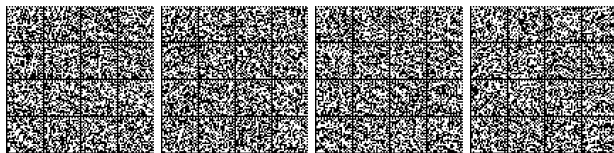
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

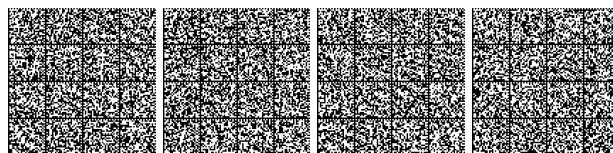
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

